ISTITUZIONE DI UNA ZONA INDUSTRIALE E PORTUALE NEL COMUNE DI LIVORNO

Art. 5

Per il periodo decorrente dalla data di pubblicazione della presente legge fino al 31 dicembre 1944, la Societa' Porto Industriale di Livorno, sempre in quanto abbia adempiuto alle prescrizioni dell'art. 4, e' esente dalle tasse di registro, bollo, ipotecarie, concessioni governative, dai diritti di segreteria ed altri diritti fiscali per tutte le operazioni, atti e contratti relativi alla costituzione della Societa', predetta, ed al suo esercizio, in quanto sia rivolto alla costruzione ed alla gestione della zona industriale e portuale.

La decisione sulle eventuali contestazioni, derivanti dall' applicazione del presente articolo, e' riservata all'esclusiva competenza del Ministro per le finanze.

Versione in vigore dal 10 luglio 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una zona industriale e portuale nel comune di Livorno
Estremi	Legge 20 giugno 1929, n. 1012
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-industriale-e-portuale-nel-comune-di-livorno/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it